

# COMUNE DI ACI BONACCORSI

Città Metropolitana di Catania

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 del 29-07-2022

**OGGETTO:** Approvazione Piano Economico Finanziario (P.E.F.) e Piano Tariffario TARIP Anno 2022.

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventinove** del mese di **luglio** alle ore **15:30** e segg. nella Sala consiliare di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma 1° dell'art.30, L.R.n° 9/86 e successive modifiche e integrazioni, in seduta Ordinaria disciplinata dal comma 7 art.14 Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dell'OO.EE.LL. risultano all'appello nominale:

<b>MESSINA ORAZIA</b>	<b>Presente</b>	<b>LENA MASSIMILIANO</b>	<b>Presente</b>
<b>MANNINO SALVATORE</b>	<b>Presente</b>	<b>SCARPIGNATO GIUSEPPE</b>	<b>Assente</b>
<b>LIMA FRANCESCO VITTORIO</b>	<b>Presente</b>	<b>DI MULO MARIO</b>	<b>Presente</b>
<b>DI MAURO VENERO GABRIELE</b>	<b>Presente</b>	<b>SAMPERI DARIO</b>	<b>Presente</b>
<b>SFILIO CATERINA</b>	<b>Presente</b>	<b>GAMBINO ELENA MARGHERITA</b>	<b>Presente</b>
<b>NICOLOSI JESSICA</b>	<b>Assente</b>	<b>CHIARENZA ADELINA</b>	<b>Presente</b>

Risultano presenti n. **10** e assenti n. **2**.

Risultato legale, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986, n. 9, il numero degli intervenuti, assume la presidenza il P.A. **MANNINO SALVATORE**, nella sua qualità di **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**. Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE** del Comune Dott. **SPINELLA GIOVANNI**.

Ai sensi dell'art. 184 – ultimo comma – dell'O.EE.LL. vengono scelti scrutatori nelle persone dei consiglieri: La seduta è Pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** esprime parere Favorevole  
Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTAB.** esprime parere Favorevole

Premesso che:

-il D.Lgs. 152/ 2006 individua le competenze in materia di rifiuti attribuendo ai Comuni quelle relative alle modalità e all'organizzazione del servizio; le modalità di conferimento a servizio; l'assimilazione rifiuti speciali urbani, la determinazione delle tariffe;

- l'art.1, comma 639, della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° Gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 Dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

- l'art.1, comma 780 della Legge 160 del 27 Dicembre 2019 recita ".....A decorrere dal 1° Gennaio 2020 sono abrogati:.....(omissis).....il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 Dicembre 2013, n.147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.....";

- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, mentre, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche (UD) ed utenze non domestiche (UND). Le utenze domestiche sono a loro volta divise in sei sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in trenta o ventuno categorie, così come previsto dal DPR n. 158/1999;

- l'art. 8 del D.P. R. 27 Aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Preso atto che:

l'art. 1, commi 527 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n.205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Rilevato che la citata deliberazione obbliga il gestore a riformulare i piani economici finanziari dei rifiuti, con modalità di computo dei costi ben diversa rispetto al sistema fondato sul D.P.R. 158/99. Infatti l'Autorità ha definito i criteri per la redazione del PEF TARI e dei listini tariffari attraverso:

- criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio per la gestione dei rifiuti;
- criteri di investimento del servizio integrato dei rifiuti;
- criteri di trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani;

Rilevato, inoltre che la deliberazione ARERA n.443 del 31/10/2019 prevede che la determinazione delle componenti tariffarie sia effettuata in conformità al metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), di cui all'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019.

Richiamati, oltre quelli citati, gli ulteriori atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti,
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

Dato atto che il soggetto gestore per il Comune di Aci Bonaccorsi , Dusty srl, ha trasmesso tramite PEC registrata al protocollo al n. 2675 del 07-03-2022, i documenti di seguito elencati, allegati quale parte integrante alla presente deliberazione:

- il Piano economico e finanziario 2020 per la tariffa 2022;
- la relazione di accompagnamento;
- la dichiarazione di veridicità del gestore ai sensi del DPR n. 445/00 sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

Verificato che la documentazione prodotta è completa di tutti gli elementi richiesti;  
Tenuto conto delle note:

della S.R.R. Catania Area Metropolitana prot. n. 418/20 del 06.02.2020, assunta al protocollo dell'ente in data 13.02.2020 al n. 1617 con la quale viene chiarito "... per ciò che attiene all'Ente Territorialmente Competente, l'ARERA non ne fornisce una definizione precisa; tuttavia, tenuto conto che la Regione Siciliana con la L.R. 09/2010 ha istituito le Società di regolamentazione del Rifiuto (SRR) – Enti di governo d'ambito, si deve ritenere che in Sicilia, l'autorità di cui alla delibera in oggetto sia da identificare nelle SRR regolarmente costituite."

dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti prot 10655 del 12.03.2020, assunta al protocollo dell'Ente in data 16.03.2020 al n. 2818, con la quale fra l'altro si individuano le S.R.R. territorialmente competenti, "...ad avere l'onere della validazione, provvedendo a trasmettere all'ARERA quanto previsto nelle varie delibere...";

Dato atto che il Comune di Aci Bonaccorsi fa parte della S.R.R. Catania Area Metropolitana;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal Servizio Igiene Ambientale del Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio

di gestione integrata dei rifiuti svolte nell'anno di riferimento 2020 ( a-2) in forma mista è cioè in parte in economia ed in parte con affidamento a ditta esterna;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Esaminate altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le "linee guida interpretative", rese disponibili dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, del 23 dicembre 2019 e in particolare le risultanze relative ai fabbisogni standard anno 2018, da utilizzare come benchmark di confronto per la quantificazione dei coefficienti di gradualità della componente a conguaglio di cui all'art. 16 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n.443/2019;

Vista la nota prot. n. 7487 del 24/06/2022 con la quale è stato trasmesso il piano economico finanziario e la relazione alla S.R.R. Catania Area Metropolitana per la validazione;

Vista la nota prot. 2800 del 24.06.2022 della S.R.R. Catania Area Metropolitana assunta al protocollo dell'Ente al n. 7626 del 27.06.2022 con la quale è stata comunicata l'avvenuta validazione del PEF inviato;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti Puntuale (TARIP), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 24/06/2020;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n.27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003,n.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art.1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione alla lettera a), trasmesso per la validazione alla SRR Catania area metropolitana, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di

determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";

Rilevato che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2021 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2020, NON rispetta i limiti di cui all'art.3 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019, come di seguito evidenziato e che pertanto viene operato lo spostamento dell'importo di € 45.530,49 dalla componente delle entrate tariffarie relative ai costi variabili a quella dei costi fissi così come specificato nella relazione di accompagnamento al PEF;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato "A" succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base a potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, come segue:

↗ 83% a carico delle utenze domestiche;  
↘ 17 % a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche sono stabiliti con i criteri del metodo normalizzato del D.P.R. 158/1999;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art.33-bis del D.L. 24812007, di approvare le tariffe TARIP relative all'anno 2021, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "B" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2021, e il totale delle entrate tariffarie computate per il 2020, rispetta il limite di crescita di cui all'art.4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019 come meglio specificato nell'allegata relazione di accompagnamento al PEF, determinato come segue:

- tasso di inflazione programmata:	1,70%
- coefficiente recupero della produttività:	0,30%
- coefficiente QL	0
- coefficiente PG	0
Limite massimo di variazione annuale	1,016
Crescita entrate 2021/2020	1,0004

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- con delibera di C.C. n. 32 del 28/12/2021 sono state confermate in via provvisoria le tariffe Tari per l'anno 2022, stante la mancanza del Pef predisposto ed approvato dall'ARERA;
- Visto l'art. 13 comma 5 bis del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 giugno 2022 recante il differimento al 31/07/2022 del termine di deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 degli enti locali;
- l'approvazione delle delibere Tari (PEF - regolamento - tariffe) sono state allineate con i termini d approvazione del bilancio dall'art. 43, comma 11 del D.L. 50/2022;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, introdotto dall'art.15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n.34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, introdotto dall'art.15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n.34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n.58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (LASD acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Catania sull'importo del tributo, nella misura del 5%.
- Visto l'art. 18 del Regolamento per la disciplina della Tari tributo puntuale, approvato con delibera di C.C. n. 15 del 24/06/2020, che al c. 6, prevedeva il numero minimo di svuotamenti annuali di indifferenziato pari a 5 per usufruire della riduzione;
- Rilevata l'opportunità di fissare a 3 anziché a 5 il numero minimo di ritiri annuali per usufruire della riduzione;
- Visto il piano tariffario per l'anno 2022 elaborato con le risultanze del richiamato PEF 2022-2025 approvato dall'Arera;

Ritenuto che la riduzione della tariffa delle utenze domestiche verrà applicata calcolando 2 punti percentuali in meno per ogni ritiro inferiore a 20 fino ad un massimo del 30% della quota variabile della tariffa, allo stesso tempo i rifiuti superiori a 20 faranno aumentare la parte variabile di un punto percentuale per ogni ritiro;

Ritenuto che la riduzione della tariffa delle utenze non domestiche verrà applicata calcolando un punto percentuale in meno sulla quota variabile della tariffa per ogni ritiro di contenitore da 120 litri inferiori a 40 annuali fino ad un massimo del 25% della tariffa variabile, allo stesso tempo i rifiuti superiori a 40 faranno aumentare la parte variabile di un punto percentuale per ogni ritiro;

Preso atto che sulla presente proposta dovrà essere reso il parere del Revisore dei Conti;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Visto il D.Lgs.vo 118/2011;

## PROPONE

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare il Piano Economico Finanziario ( P.E.F.) anno 2022 redatto ai sensi della deliberazione ARERA 443/2019 di cui all'allegato "\_A\_" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti Puntuale (TARIP) relative all'anno 2022 di cui all'allegato "\_B\_" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
4. Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
5. Di dare atto che alle tariffe TARIP deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Catania, nella misura del 5%;
6. Di modificare a 3 il numero minimo di ritiri annuali per usufruire della riduzione;

7. La riduzione della tariffa delle utenze domestiche verrà applicata calcolando 2 punti percentuali in meno per ogni ritiro inferiore a 20 fino ad un massimo del 30% della quota variabile della tariffa, allo stesso tempo i rifiuti superiori a 20 faranno aumentare la parte variabile di un punto percentuale per ogni ritiro;

8. La riduzione della tariffa delle utenze non domestiche verrà applicata calcolando un punto percentuale in meno sulla quota variabile della tariffa per ogni ritiro di contenitore da 120 litri inferiori a 40 annuali fino ad un massimo del 25% della tariffa variabile, allo stesso tempo i rifiuti superiori a 40 faranno aumentare la parte variabile di un punto percentuale per ogni ritiro;

9. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360198;



Il Presidente preleva il punto n 4 posto all'ordine del giorno e da la parola al dott. Borzi quale Responsabile dell'Area proponente.

Il dott. A Borzi espone in sintesi la proposta di deliberazione precisando che sostanzialmente il Piano Economico Finanziario comprende l'analisi dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti, ed in particolare comprende il costo del servizio appaltato (circa 400.000,00 euro annui), il costo del conferimento dei rifiuti in discarica, nonché altri costi desumibili dalla proposta ed inerenti il costo del personale comunale assegnato ai servizi (quali quello tributario), la quota di competenza dell'Ente da versare alla S.R.R. e la quota che ancora versiamo all'ATO sia pure quest'ultimo in liquidazione. In ordine al costo per il conferimento dei rifiuti precisa che nell'ultimo anno i costi sono aumentati notevolmente e che il nostro comune ha attutito l'impatto degli aumenti poiché è stato consentito dalla Regione di conferire presso la discarica di Enna con costi molto più bassi attesa l'alta percentuale di raccolta differenziata che ci caratterizza. Fa presente che il piano è stato validato dalla Società di regolamentazione dei rifiuti (SRR). In ordine a quanto discusso dal consiglio precedentemente – ragionamento che esula dalla piano di cui alla presente proposta – fa presente che i dipendenti assegnati al cantiere di Aci Bonaccorsi sono sette, di cui uno si occupa del trasporto in discarica, mentre il 15% di sette (quindi una unità) per accordo sindacale può mancare, per cui il numero scende a 5 unità. Nell'ottica del controllo del servizio ci siamo attivati anche per la verifica del numero degli operatori, ma in maniera più incisiva per l'efficacia del servizio offerto in quanto in tale ottica il contratto ci consente efficaci contestazioni ed eventuali sanzioni. Rappresenta, tuttavia, è stata accertata una maggiore presenza nel territorio della spazzatrice.

Il Sindaco rammenta che già in sede di approvazione del bilancio di previsione avevamo detto che nel 2022 sarebbero state applicate le stesse tariffe dell'anno 2021, e che sostanzialmente siamo anche oggi nello stesso percorso salve qualche piccola differenza, in quanto è stato necessario apportare piccole modifiche a seguito delle istruzioni impartite dall'ARERA. Sottolinea che il costo del servizio ad Aci Bonaccorsi è tra i più bassi e che ciò costituisce il frutto del lavoro seguito con solerzia nel corso degli anni con una media della raccolta differenziata costantemente superiore all'80 per cento. Auspica il raggiungimento dell'obiettivo rifiuti zero pur sapendo che è un percorso difficile da perseguire, ma per cui occorre battersi.

Il cons. Di Mulo rappresenta che il gruppo di minoranza si è presentato questo lunedì negli uffici e non ha potuto visionare gli atti poiché nessuno era presente nell'ufficio, per cui ribadisce la richiesta della trasmissione degli atti contestualmente alla convocazione quantomeno al capo gruppo consiliare. Sottolinea il comportamento istituzionalmente corretto del gruppo di minoranza che sta garantendo il numero legale rimanendo in aula, consapevole delle scadenze in atto.  
Scrutatori: Samperi, Sfilio e Messina.

A questo punto, non avendo nessun Consigliere chiesto di intervenire, il Presidente del Consiglio mette in votazione la proposta, la quale a seguito di votazione espressa in forma palese e per alzata di mano viene approvata a maggioranza con il seguente esito:  
Consiglieri presenti: 10 (Messina, Mannino, Lima, Sfilio, Lena, Di Mauro, Di Mulo, Gambino, Samperi e Chiarenza).  
Consiglieri favorevoli: 6 (: Messina, Mannino, Lima, Sfilio, Lena, Di Mauro)  
Consiglieri contrari: 4 (Di Mulo, Samperi, Chiarenza e Gambino).

Il Presidente pone in votazione l'immediata esecutività della deliberazione, la quale a seguito di votazione espressa in forma palese e per alzata di mano viene approvata a maggioranza con il seguente esito:

Consiglieri presenti: 10 (Messina, Mannino, Lima, Sfilio, Lena, Di Mauro, Di Mulo, Gambino, Samperi e Chiarenza).

Consiglieri favorevoli: 6 (: Messina, Mannino, Lima, Sfilio, Lena, Di Mauro)

Consiglieri contrari: 4 (Di Mulo, Samperi, Chiarenza e Gambino)

#### Il Consiglio Comunale

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, nonché il parere del revisore dei conti

Preso atto dell'esito della votazione

#### Delibera

1. Di approvare la proposta avente ad oggetto: "Approvazione Piano Economico Finanziario (P.E.F.) e Piano Tariffario TARIP Anno 2022".

2. Di dichiarare la delibera immediatamente esecutiva.

Il Presidente dà atto che la proposta è stata approvata.

Verbale letto e sottoscritto

**Il Consigliere Anziano**

**II PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO**

**II SEGRETARIO COMUNALE**

**F.to MESSINA ORAZIA**

**F.to MANNINO  
SALVATORE**

**F.to Dott. SPINELLA  
GIOVANNI**

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 01-08-2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 01-08-2022 al 16-08-2022

Aci Bonaccorsi, Li

**F.to L'Addetto alla pubblicazione**

**II SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. SPINELLA GIOVANNI**

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-07-2022

**Perché dichiarata immediatamente esecutiva**

Aci Bonaccorsi, Li

**II SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. SPINELLA GIOVANNI**

---

---

E' copia conforme all'originale

Aci Bonaccorsi, li \_\_\_\_\_

**II SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. SPINELLA GIOVANNI